

COMUNE DI PENNA SAN GIOVANNI
(PROVINCIA DI MACERATA)

Prot. n. 8110

PUBBLICAZIONE

**Elenchi dei Giudici Popolari per le Corti di Assise
e per le Corti di Assise di Appello**
(Art. 17 della legge 10 aprile 1951, n. 287)

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE

Vista la legge 10 aprile 1951, n. 287, modificata con legge 5 maggio 1952, n. 405 e con legge 27 dicembre 1956, n. 1441;

RENDE NOTO

Che la Commissione Mandamentale formata ai sensi dell'art. 16 della L. 10/04/1951, n. 287, presso il Tribunale di Macerata, ha comunicato che ha accertato per ognuno delle persone comprese negli elenchi, inviati dai Comuni del Circondario di Macerata, il concorso delle condizioni richieste per l'assunzione dell'ufficio di giudice popolare nelle Corti d'Assise e nelle Corti d'Assise d'Appello e considerato che tali elenchi hanno superato i controlli di validazione, ha invitato i Sindaci ad affiggere all'albo pretorio o a pubblicare gli elenchi medesimi;

Che, ai sensi dell'art. 17 della legge 10 aprile 1951, n. 287, per 10 giorni da oggi, sono affissi all'Albo Pretorio del Comune gli elenchi dei Giudici Popolari per le Corti di Assise e per le Corti di Assise d'Appello di questo Comune;

Ogni cittadino di maggiore età può presentare reclamo contro le omissioni, le cancellazioni o le indebite iscrizioni entro il termine di 15 giorni dall'ultimo di pubblicazione.

Il reclamo, in carta esente da bollo, deve essere presentato alla Cancelleria del Tribunale di Macerata.

Dalla Residenza Municipale, li 11 dicembre 2023



Il Responsabile dell'Ufficio Elettorale
Testarmata Elia